

## SCHEMA OPERATIVO DI INTERVENTO PER LA VERIFICA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

La Legge n. 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" art. 14 commi 1 e 2 attribuisce alle Amministrazioni Provinciali e Comunali le attività di vigilanza e controllo.

Tale concetto viene ribadito dalla Legge Regionale n. 13 del 10/08/01 art. 15 che prevede:

**comma 1)** *"Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dai comuni e dalle province, nell'ambito delle competenze individuate dalla Legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A., ai sensi della legge regionale 14/08/99 n. 16, Legge istitutiva dell'Arpa."*

**comma 2)** *"Per le attività di vigilanza e controllo di cui al comma 1, il comune o la provincia effettuano precise e dettagliate richieste all'ARPA..."*

Alla luce di quanto previsto dalla normativa citata, il flusso delle azioni è il seguente:

1. Le richieste di controllo dell'inquinamento acustico devono essere indirizzate al comune oppure, nel caso in cui il problema coinvolga il territorio di più comuni, all'amministrazione provinciale.
2. Il Comune o la Provincia predispone tutte le azioni necessarie per la verifica della regolarità circa le autorizzazioni dell'attività propria dell'insediamento indicato quale sorgente di rumore, sia essa attività produttiva, commerciale, professionale e/o assimilabile ( sportiva, ricreativa, circolo privato, ecc.);
3. Il comune o la provincia , effettuata la verifica di cui al punto 2, inoltra una motivata richiesta di intervento all'A.R.P.A., fornendo la sottoelencata documentazione:
  - I. Copia dell' esposto o degli esposti presentati alla pubblica amministrazione;
  - II. I nominativi, gli indirizzi e valido recapito telefonico dei soggetti che concedono l'accesso negli ambienti abitativi per le verifiche del limite differenziale;
  - III. Planimetria della zona interessata dal fenomeno dell'inquinamento acustico, con indicazioni delle classi di destinazione d'uso (zonizzazione acustica e/o da PRG/PGT), riportanti le posizioni delle sorgenti di rumore e dei recettori;
  - IV. Informazioni inerenti il regime autorizzativo delle attività indicate quali sorgenti di rumore;
  - V. Nominativo del responsabile del procedimento nell'amministrazione che avanza la richiesta e copia delle eventuali comunicazioni inoltrate ai sensi della legge 241/90 ai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo;
  - VI. Eventuale nominativo dei rappresentanti dell'ente richiedente che parteciperà alle operazioni di accertamento effettuate dall'A.R.P.A.;

Pratica trattata da: Segreteria- Tallarico Rosalia tel. : 02-74872.556 e-mail r.tallarico@arpalombardia.it

Sede Centrale viale Francesco Restelli, 3/1, 20124 Milano - tel. 02.69666.1 - www.arpalombardia.it



Dipartimento di Milano

VII. Comunicazione in cui esplicitamente viene dichiarato se trattasi o meno di impianto a ciclo produttivo continuo, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 11/12/1996 "Applicazione del criterio differenziale agli impianti a ciclo produttivo continuo".


4. A titolo esemplificativo, si allega fac-simile di modulo da compilare a cura dell'esponente, è comunque facoltà dell' A.C. non tenerne conto e predisporre in maniera autonoma qualsivoglia forma di modulistica a patto che la stessa contenga le informazioni e la documentazione summenzionata.
5. Il Comune, dovrà inoltre richiedere all'esponente, di sottoscrivere una dichiarazione con la quale si rende esplicitamente disponibile ad accogliere i tecnici ARPA, per l'esecuzione degli accertamenti strumentali del rumore lamentato. È facoltà dell'amministrazione comunale richiedere all'esponente di consentire l'accesso anche ai tecnici di parte per eventuali verifiche preventive.
6. Il personale tecnico dell'ARPA, acquisisce le informazioni di cui sopra e, sulla base delle stesse:
  - i. Programma le modalità e la tempistica del sopralluogo;
  - ii. Effettua i sopralluoghi e le verifiche strumentali atti a rilevare il rispetto dei limiti di legge;
  - iii. Trasmette la relazione tecnica di accertamento all'Ente richiedente;
7. Nel caso in cui venga verificato il superamento dei limiti consentiti, l'Ente richiedente provvede agli adempimenti conseguenti.
8. In un'ottica di ottimizzazione delle attività e di snellimento delle procedure, non si prevede che ARPA fornisca al comune un parere sulla documentazione prodotta dal presunto disturbante. Se in tale documentazione viene dichiarato il rispetto dei limiti, il Comune interpellerà l'esponente per verificare la persistenza o meno del disturbo; se confermato, il Comune richiederà all'ARPA una misura.

Nel caso in cui le segnalazioni di inquinamento acustico pervenissero direttamente ad ARPA, il personale dell'Agenzia provvederà ad informare tempestivamente l'esponente che la segnalazione va inviata al comune (o alla Provincia) competente per territorio.

Si precisa inoltre, a completamento delle informazioni, che eventuali interventi di ARPA per verifiche di ordinanze sindacali sono a titolo oneroso, a carico del titolare dell'attività oggetto del provvedimento, ai sensi della L.R. 13/2001 art. 15 comma 3, e seguono il medesimo iter procedurale sopra descritto.

*Il Responsabile Dell'U.O. Agenti Fisici*

Dott. Adriano Cati



Pratica trattata da: Segreteria- Tallarico Rosalia tel. : 02-74872.556 e-mail r.tallarico@arpalombardia.it

Sede Centrale viale Francesco Restelli, 3/1, 20124 Milano - tel. 02.69666.1 - www.arpalombardia.it



UNI EN ISO 9001:2008  
Certificato n.9175.ARPL